



CITTA' DI TREVISO

Via Municipio 16, 31100 Treviso

STAZIONE UNICA APPALTANTE

GARA D'APPALTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ANNI SCOLASTICI

2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO GENERALE COMUNE A TUTTI I LOTTI

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO GENERALE DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.....	4
ART. 4 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO.....	4
ART. 5 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AGGIUDICATARIO.....	4
ART. 6 - PERSONALE.....	5
ART. 7 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA- TRASPARENZA.....	5
ART. 8 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	7
ART. 10 - CONTROLLI GENERALI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 11 - PENALITA'.....	8
ART. 12 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA.....	9
ART. 14 - RECESSO ANTICIPATO.....	10
ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	10
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 17 - SUBAPPALTO.....	10
ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	10
ART. 20 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	11
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	11
ART. 22 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE.....	11
ART. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA.....	11
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 25 - CONVENZIONE CONSIP.....	11

ART. 1 - OGGETTO GENERALE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole di vario ordine e grado ubicate nei Comuni di :

1. Treviso
2. San Biagio di Callalta
3. Preganziol
4. Ponzano Veneto
5. Monastier di Treviso
6. Casier
7. Villorba

Il presente Capitolato d'Appalto generale deve intendersi quale documento comune a tutti i suddetti Enti sopra elencati..

Per ciascun singolo Comune è stato predisposto, inoltre, un proprio Capitolato Speciale d'Appalto modulato in relazione alle specifiche peculiarità proprie di ciascuna singola amministrazione.

Il Comune di Treviso agisce in qualità di capofila della Stazione unica appaltante.

L'appalto è suddiviso in 7 distinti lotti:

Lotto n. 1: Treviso

Lotto n. 2: San Biagio di Callalta (TV)

Lotto n. 3: Preganziol (TV)

Lotto n. 4: Ponzano Veneto (TV)

Lotto n. 5: Monastier di Treviso (TV)

Lotto n. 6: Casier (TV)

Lotto n. 7: Villorba (TV)

Il servizio oggetto dell'appalto rientra fra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 - servizio atipico -, circolare PGRV n. 7 del 06.02.1995. Si applica altresì la normativa di cui al D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448, alla L.R. n. 25/1998, al D.M. Trasporti 31.01.1997 e D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente concordare anche con il Comando della Polizia Locale l'articolazione dei percorsi al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., con particolare riferimento alla "messa in sicurezza delle fermate".

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 e s.m.i.: "norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per tre anni scolastici: 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.

Qualora l'Amministrazione comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.

La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo.

Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio stesso tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia scolastica.

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio a decorrere dalla data indicata e proseguirlo per tutto il periodo richiesto.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con il criterio previsto dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo gli elementi indicati da ciascun Comune nel disciplinare di gara, senza ammissione di offerte economiche in aumento.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice appositamente nominata. L'appalto sarà affidato, per ciascun lotto, al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da erogarsi alla ditta aggiudicataria sarà sottoposto a revisione annuale e conseguentemente verrà aggiornato in base alla variazione percentuale, verificata nel mese di giugno di ogni anno rispetto al mese di giugno dell'anno precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale variazione (giugno 2019 su giugno 2018) verrà applicata al corrispettivo dell'anno precedente e sarà corrisposta alla ditta appaltatrice, a partire dal mese di settembre 2019.

ART. 5 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977, al D.M.31/01/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997 e s.m.i., al Codice della Strada e s.m.i. e al D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i. Si applicano, altresì, tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate.

I mezzi utilizzati dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alle capacità di trasporto indicata sul libretto di circolazione.

L'aggiudicatario dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero sufficiente e comunque non inferiore al numero di automezzi indicati in ciascun Capitolato Speciale d'Appalto, adeguati alla quantità e qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi previsti .

I mezzi utilizzati sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. In particolare, dovrà essere garantito, ove si renda necessario, l'accesso al mezzo ai soggetti diversamente abili.

I mezzi utilizzati dovranno risultare di prima immatricolazione non antecedente all'anno 2008.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo idonei cartelli contenenti le indicazioni del servizio assegnato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia a quanto riportato nel Capitolato speciale di appalto di ogni singolo Lotto.

ART. 6 - PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà gestire il servizio con sufficiente personale e dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio stesso e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto.

I conducenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'attuale normativa di legge.

La ditta è tenuta a rispettare le norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 04/03/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di tesserino di riconoscimento.

Il personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.

Il personale dovrà adottare un comportamento di speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il personale dovrà specificatamente:

- curare le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus;
- curare la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno curare il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
- consegnare il bambino unicamente ai genitori o loro delegati.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non osservasse le suddette disposizioni.

ART. 7 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA- TRASPARENZA

La ditta appaltatrice dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi dei prestatori di lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nei servizi inerenti il servizio di cui trattasi;
- b) garantire il rispetto dei minimi salariali e quant'altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di categoria, qualora esistenti;
- c) applicare tutti gli istituti di prevenzione e sicurezza dei lavoratori e delle persone comunque adibite al servizio.

L'appaltatore, su richiesta, darà informazioni esaurienti, eventualmente anche documentali, al Comune circa il rispetto dei parametri retributivi, assicurativi, contributivi e di sicurezza degli operatori impegnati.

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta appaltatrice deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.

ART. 8 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio, esonerandola da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La ditta aggiudicataria risponde, pertanto, direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. La ditta aggiudicataria garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la ditta aggiudicataria si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata), sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, e consegnare all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, la seguente tipologia di polizze e relative coperture:

1) Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 09/09/2005 - Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, dei Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e delle successive modifiche ed integrazioni, per ogni mezzo utilizzato per il servizio, per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dall'aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto. La garanzia per i terzi trasportati deve comprendere i passeggeri trasportati e deve essere corredata dalla clausola di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) s.m.i..

I massimali garantiti in misura unica, per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose, devono essere almeno pari ad € 10.000.000,00;

2) per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, oggetto dell'appalto, con le seguenti caratteristiche minime:

a) R.C.T. per un massimale "unico" di copertura non inferiore ad € 5.000.000,00 (per sinistro; per persona; per danni a cose o animali), che preveda anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

b) R.C.O. con un massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto e comunque non inferiore a:

- € 5.000.000,00 per sinistro,
- € 3.000.000,00 per persona

e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio: le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del Gestore.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. Ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune per il quale si è risultati aggiudicatari, o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune medesimo, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i..

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La garanzia deve:

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 cod. civ.;
- escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l'inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Treviso;
- indicare nel caso in cui la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria contengano la clausola per cui il contraente è tenuto a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi....
- in mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza la seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito".

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 10 - CONTROLLI GENERALI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune potrà disporre controlli sul buon andamento del servizio appaltato per tutto il periodo della durata dell'appalto, tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Il personale del Comune potrà effettuare ogni segnalazione relativa a qualsiasi rilievo e problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci.

Per verificare l'andamento del servizio e per concordare le azioni necessarie i responsabili del Comune potranno convocare i responsabili della Ditta aggiudicataria presso la propria sede.

Per tutti gli accertamenti sopra specificati, qualora si ravvisino irregolarità, verrà redatto un verbale con indicazione delle irregolarità riscontrate.

L'appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione necessaria, fornendo su semplice richiesta tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

La direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al responsabile del servizio competente.

ART. 11 - PENALITA'

La ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio di trasporto scolastico, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni contenute nel presente capitolato riconoscendo all'Amministrazione comunale appaltante il diritto di applicare le penalità indicate nel capitolato speciale d'appalto di ogni singolo lotto.

ART. 12 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Stante l'importanza del servizio appaltato e, in considerazione dell'impossibilità da parte dei servizi comunali di effettuare costanti controlli della qualità e regolarità del servizio stesso, il Comune si affida alla competenza e correttezza professionale dell'appaltatore e dei suoi incaricati ed operatori che prestano piena assicurazione tecnica e morale.

In caso di inadeguatezza il Comune potrà richiedere la sostituzione degli operatori inadeguati.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DECADENZA

Salve le ipotesi particolari regolate nei singoli capitolati speciali, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e successivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento di obblighi contrattuali o di legge (oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali);
- b) sospensione del servizio unilaterale;
- c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- d) subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- e) fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- f) manifesta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nei capitolati speciali di ogni singolo lotto;
- g) comprovata carenza nelle prestazioni previste nei capitolati speciali di ogni singolo lotto;
- h) interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;
- i) la perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada o per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- j) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell'appalto, a termini dell'art. 1453 e seguenti;
- k) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestato dall'Amministrazione alla ditta appaltatrice mediante lettera raccomandata a.r. e/o mediante PEC. Le eventuali controdeduzioni da parte della ditta dovranno pervenire all'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della lettera suddetta.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto imputabile alla ditta appaltatrice, la ditta stessa è obbligata a proseguire il servizio oggetto dell'appalto fino a che l'Amministrazione non provvederà alla sostituzione della ditta medesima. In caso di eventuale interruzione del servizio, la ditta risponderà di ogni danno conseguente.

Verrà, inoltre, addebitata alla ditta appaltatrice la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

In caso di risoluzione del contratto imputabile alla ditta appaltatrice, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

Il contratto potrà essere altresì risolto, senza alcun onere per il Comune, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni di opportunità e convenienza che hanno a loro tempo reso necessario il ricorso all'affidamento in appalto del servizio di cui trattasi, nel qual caso l'appaltatore, oltre al pagamento dei corrispettivi già maturati per l'attività svolta, non avrà diritto a indennizzi o compensi di sorta.

Costituisce causa di decadenza immediata dall'aggiudicazione definitiva la mancata presentazione da parte della ditta appaltatrice dei documenti relativi ai mezzi offerti in sede di gara e la mancata messa a disposizione dei mezzi medesimi oltre i 30 (trenta) giorni decorrenti dal 1° settembre 2018, ai sensi di quanto previsto all'art.23 del disciplinare di gara.

ART. 14 - RECESSO ANTICIPATO

Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi sull'intero importo del deposito cauzionale a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla ditta appaltatrice la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo per causa imputabile all'appaltatore, è facoltà di quest'ultimo proporre al Comune, per il tempo necessario al nuovo affidamento dell'appalto ad altra ditta, il nominativo di una ditta in possesso dei requisiti di moralità e professionalità prescritti e che sia comunque di gradimento al Comune.

La ditta eventualmente subentrante presterà il servizio in via interinale agli stessi prezzi, costi e condizioni previsti nel presente Capitolato.

Nel caso in cui il Comune accetti di affidare il servizio alla ditta proposta dall'appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto a pagare le spese nella misura ridotta del 50%, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni accertati o accertabili.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità del Comune di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla Ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione "de jure" del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto.

Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune.

Resta salva la possibilità per l'appaltatore di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il servizio di cui trattasi.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, devono essere osservate le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune ove viene svolto il servizio e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata e di gradimento del Comune.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 20 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversia circa l'interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d'appalto, resta convenuta la competenza del Foro di Treviso.

ART. 22 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

La Ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile:

Art. 8 Responsabilità e coperture assicurative, Art. 9 Garanzia Definitiva, Art. 11 Penalità, Art. 13 Risoluzione del contratto e decadenza, Art. 14 Recesso anticipato.

ART. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA

La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al trattamento dei dati personali dell'utenza e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relativi ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., la ditta assegnataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il CIG da utilizzare a tali fini sarà quello "derivato" che verrà comunicato dall'Amministrazione comunale al momento dell'aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 25 - CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 (conv. in Legge n. 135/2012) ove, durante la vigenza contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative al servizio di cui trattasi, recanti parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta appaltatrice non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
